



Ordinanza sui pensionati delle scuole cantonali

Emanata dal Governo il 4 luglio 2000 sulla base degli art. 11 e 19 della Legge sulle scuole medie e art. 14 e 21 della Legge per l'istruzione femminile

I. Amministrazione

1. ASSOGGETTAMENTO, DIREZIONE

Vigilanza	Art. 1 I pensionati (convitto e pensionato) delle scuole cantonali sono posti sotto la vigilanza del Dipartimento.
Direzione	Art. 2 Le direzioni dei pensionati sono responsabili dell'educazione dei convittori e devono gestire le strutture in modo razionale e moderno.

2. ORGANIZZAZIONE, PERSONALE

Personale	Art. 3 La direzione del pensionato disciplina l'impiego di personale stabile e ausiliario.
Regolamento interno	Art. 4 Le direzioni dei pensionati redigono un regolamento interno.
Convitto	Art. 5 ¹ La direzione del convitto dispone di personale di sorveglianza con contratti di lavoro a tempo ridotto per garantire l'assistenza ai convittori nelle ore serali e durante il fine settimana. ² La direzione del convitto e il personale di sorveglianza sono coadiuvati da convittori anziani idonei.

3. GESTIONE RAZIONALE, CONTABILITÀ

Rette	Art. 6
	¹ Il Dipartimento fissa le rette del convitto, in funzione della copertura dell'80 per cento delle spese di gestione.
	² Le tariffe devono essere riviste non appena viene superato di più di 5 punti percentuali il grado di copertura effettivo delle spese preventivate.
	³ Per il pensionato si applicano le regole dei tariffe del convitto.

4. AMMISSIONE, USCITA

Ammissione	Art. 7
	¹ Le direzioni dei pensionati fissano il termine d'iscrizione, che deve essere pubblicato sul "Bündner Schulblatt", sul Foglio Ufficiale Cantonale e sui giornali quotidiani.
	² Sull'ammissione di allievi interni decidono le direzioni dei pensionati. L'ammissione vale di regola per un anno.
Presupposti	Art. 8
	¹ Se il numero delle iscrizioni supera quello dei posti disponibili l'ammissione degli allievi avviene secondo l'ordine seguente: 1. tutte le allieve della scuola per ausiliarie di famiglia 2. allieve e allievi provenienti da valli lontane 3. allieve e allievi sotto i 18 anni 4. altri allievi in ordine di data di iscrizione
Vitto e alloggio	Art. 9
	¹ La direzione del pensionato assegna ai convittori camere a un letto o a due letti, tenendo probabilmente conto dei loro desideri. ² Ai convittori vengono serviti i pasti dal lunedì mattina fino al venerdì a mezzogiorno.
Uscita	Art. 10
	¹ L'uscita dal pensionato è generalmente permessa solo alla fine dell'anno scolastico con un termine di disdetta di due mesi. ² Se non vi sono sufficienti posti liberi, le direzioni dei pensionati possono dare la disdetta per la fine dell'anno scolastico agli allievi maggiorenni, previo preavviso entro la metà di maggio.
Allievi esterni, ospiti	Art. 11
	¹ La direzione può autorizzare allievi esterni a consumare i pasti in convitto. ² La mensa del pensionato è a disposizione degli allievi interni ed esterni. La direzione decide il vitto.

II. Direzione ed educazione dei convittori

Disciplina	Art. 12 Chi vuole alloggiare nel pensionato si impegna a rispettare il regolamento interno e le istruzioni della direzione.
Procedura disciplinare	Art. 13 ¹ Le infrazioni disciplinari di lieve entità sono punite dalla direzione del pensionato, le altre dal Dipartimento. ² Su proposta della direzione del pensionato il Dipartimento può espellere un convittore addebitandogli le spese di procedura.
Malattia	Art. 14 Se un convittore si sente male deve avvertire subito la direzione, la quale all'occorrenza chiamerà un medico. Nei casi gravi informerà tempestivamente la famiglia. Le spese mediche sono a carico del convittore.
Convitto	Art. 15 ¹ Uno dei compiti principali della direzione del convitto è l'educazione dei convittori, che si esplica attraverso la sorveglianza nello studio, suggerimenti per attività significative da praticare nel tempo libero e attraverso la loro responsabilizzazione. ² La direzione presta particolare attenzione affinché i convittori tengano un comportamento educato, li educa alla socialità e all'igiene personale. Li esorta a pianificare autonomamente i loro studi e a fare i compiti.

III. Disposizioni finali

Compiti d'insegnamento	Art. 16 Il Dipartimento stabilisce i compiti d'insegnamento della direzione del convitto.
Decisioni	Art. 17 Le decisioni della direzione del pensionato si possono impugnare con gravame presso il Dipartimento entro 14 giorni dalla loro comunicazione.
Diritto complementare	Art. 18 Valgono per analogia i regolamenti delle scuole associate.
Abrogazione	Art. 19 Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'Ordinanza concernente il Convitto della Scuola cantonale grigione del 23 febbraio 1976.
Entrata in vigore	Art. 20 La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2000.